



Ministero dell'Istruzione



**ISTITUTO COMPRENSIVO <<SAN GIOVANNI BOSCO>>
71043 M A N F R E D O N I A - F G**

Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002

Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827

Codice Univoco ufficio (CUU): **UF6AFD** - Codice IPA: *istsc_fgic86700e*

Sito web: www.icsangiogiovannibosco.edu.it

PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it

Prot. I.1 – 0000031 - Normativa e disposizioni attuative

Manfredonia, 7 gennaio 2021

Alle famiglie delle alunne e degli alunni frequentanti l'Istituto
Al Personale Scolastico in servizio

LORO SEDI

CIRCOLARE INFORMATIVA 93

OGGETTO: informativa alle famiglie in merito alle nuove disposizioni di QUARANTENA DOMICILIARE/AUTOSORVEGLIANZA e ISOLAMENTO OBBLIGATORIO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

con la presente circolare tende a fornire alle famiglie **un'informativa** circa le nuove misure di **quarantena e isolamento domiciliare obbligatorio** introdotte dalla recente normativa (**D.L. 229 del 30/12/2021 e Circolare Ministero della Salute (Mds) 60136 del 30/12/2021**).

Lo stato di **quarantena/auto sorveglianza** o **isolamento domiciliare** sono disposizioni impartite dalle autorità sanitarie nei confronti rispettivamente dei contatti stretti di caso positivo al Covid-19 e dei soggetti accertati positivi al Covid-19.

Per quanto concerne la **gestione dei contatti stretti in ambito scolastico (alunni, docenti, educatori, personale ATA)**, permangono tuttora valide le disposizioni in ordine alla **SORVEGLIANZA ATTIVA con attività di TESTING** reintrodotte il 2/12/2021 dal Ministero della Salute, così come ampiamente dettagliate dallo scrivente sul [sito web della scuola](#).

A) ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO

L'**isolamento domiciliare obbligatorio** viene previsto e disposto dal Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria nel caso di un soggetto per il quale **viene accertata la POSITIVITA' al COVID-19**.

Nel provvedimento viene indicata la **DATA di inizio** del periodo di isolamento.

L'isolamento domiciliare obbligatorio, **a seconda dei seguenti casi, si conclude:**

1. per i soggetti rientranti **IN UNA nelle seguenti categorie:**

- a) **NON vaccinati;**
- b) **che NON abbiano completato il ciclo vaccinale;**

con un **TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE** effettuato dopo **almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi**, con **almeno 3 GIORNI senza sintomi;**

2. per i soggetti rientranti **IN UNA delle seguenti categorie:**

- a) **vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose);**
- b) **vaccinati che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti;**

c) **che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;**

con un **TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE** effettuato dopo **almeno 7 giorni** dal tampone positivo di diagnosi, con **almeno 3 GIORNI senza sintomi**.

In tutti i casi sarà necessario attendere attestazione di fine isolamento da parte dell'ASL.

Nel caso in cui la positività dovesse persistere, **l'isolamento obbligatorio si concluderà dopo 21 giorni**, e comunque **non prima di aver ricevuto le indicazioni dall'autorità sanitaria**, per tutti i casi tranne quelli con variante virale *omicron* o *beta* sospetta o confermata **per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare**.

B) QUARANTENA DOMICILIARE - AUTOSORVEGLIANZA.

Il provvedimento di **QUARANTENA DOMICILIARE** e quello di **AUTOSORVEGLIANZA** vengono disposti per motivi di sanità pubblica dal Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria nel caso di un **sogetto riconosciuto quale contatto stretto di caso COVID-19** e si applicano in maniera diversa in **relazione allo stato vaccinale del sogetto stesso**, così come di seguito illustrato.

1. Nei casi di **CONTATTO STRETTO** rientrante **IN UNA** delle seguenti casistiche:

- a) **NON vaccinato;**
- b) **che al momento del contatto con il positivo NON ABBA COMPLETATO il ciclo vaccinale primario;**
- c) **che al momento del contatto con il positivo ABBA COMPLETATO il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni,**

viene disposta la **QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **10 giorni dall'ultimo contatto col sogetto positivo**, al termine del quale risulti eseguito un **test di TAMPONE MOLECOLARE o ANTIGENICO con risultato negativo**.

2. Nel caso di **CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO**, vaccinato, che **al momento del contatto con il positivo ABBA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE DA PIU' DI 120 GIORNI** e che abbia **tuttora in corso di validità il green pass**, viene disposta la **QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **5 giorni dall'ultimo contatto con il sogetto positivo**, purché al termine del quale periodo risulti eseguito **un test di TAMPONE MOLECOLARE o ANTIGENICO con risultato negativo**.

3. Nei casi di **CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO** rientrante **IN UNA** delle seguenti casistiche:

- a) **vaccinato che abbia ricevuto la dose booster (terza dose);**
- b) **vaccinato che abbia completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti;**
- c) **che sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;**

viene disposta la **AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19** e **obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il sogetto positivo**.

Alla **prima comparsa dei sintomi** è prevista l'effettuazione di un **TAMPONE MOLECOLARE o ANTIGENICO** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2.

Se ancora persistono i sintomi è prevista l'effettuazione di un **TAMPONE MOLECOLARE o ANTIGENICO** al **quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con sogetto positivo al Covid- 19**.

Nel provvedimento di **QUARANTENA DOMICILIARE**, oppure di **AUTOSORVEGLIANZA** viene indicata la **DATA di inizio delle disposizioni di cui sopra**.

Si esortano le famiglie al rispetto di tutte le indicazioni ed alla corretta tempistica.

Nel **REGISTRO ELETTRONICO** di ciascuna classe verranno pubblicati gli avvisi e le comunicazioni del dirigente scolastico che riguarderanno nello specifico l'evoluzione delle valutazioni dell'ASL riferite a ciascuna classe in sorveglianza attiva. Si esorta, quindi, ad una consultazione quotidiana.

Le docenti hanno l'obbligo di consultazione del registro elettronico di ogni classe in cui si presta servizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Zuitadamo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co.2 del D.Lgs. 39/1993)